

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
ED AMMINISTRATIVE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Mafalda, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 3

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, in modo permanente, spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda di concessione deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti avviene contestualmente.

4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

ART. 4

CONCESSIONE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. L'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro rilascio di concessione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, la durata della concessione, la misura dello spazio concesso, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta, avanzata ai sensi del precedente comma 1, è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

ART. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a presentare nei due giorni successivi, al competente ufficio comunale, la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 8

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare dovrà prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la relativa tassa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso.

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi

durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;

2) Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 9

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

(Art. 41)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente sul deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è

obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed ai terzi.

ART. 10

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà eseguita, la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 9.

ART. 11

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 9.

ART. 12

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune e di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dallo stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o si smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 13

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termine dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 14

MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

ART. 15

DENUNCIA DI OCCUPAZIONI

(Art. 50)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati, devono presentare al Comune la denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dagli stessi messi a disposizione presso i relativi uffici.

2. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichi variazione nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 43.1)

1. Il Comune di Mafalda, con popolazione residente al 31/12/1992 pari a 1.618 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 17

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

(Art. 42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda dell'importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I^a Categoria - Centro urbano

II^a Categoria - Zona insediamenti produttivi e turistici.

III^a Categoria - Rimanente territorio

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 18

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

(Art. 42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

II^a categoria - 20%

III^a categoria - 50%

ART. 19

TARIFFE

(Art. 40.3/4)

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al Concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

3. La mancata adozione comporta l'applicazione delle tariffe in vigore per l'anno precedente, ovvero di quelle minime fissate dalla legge nel caso in cui non sia stato adottato alcun provvedimento.

ART. 20

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 21

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

CRITERI DI DISTINZIONE

(Art. 42)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) sono temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni, di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 22, 23, 24, 26 e 27. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria.

ART. 22

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DISCIPLINA E TARIFFE

(Art. 44)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

MINIMA PER MQ: £. 34.000 MASSIMA PER MQ: £. 51.000

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alla lettera a), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tassa non si applica.

3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 23

PASSI CARRABILI

DISCIPLINA E TARIFFE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

(Art. 44.3/4/5/6/7/8/9/10/11)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

1 bis. La tassa sui passi carrabili non si applica, salvo il caso di espressa richiesta di applicazione della stessa da parte del contribuente, di cui al successivo comma 6°.

2. La tassa si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Abrogato e depennato.

4. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 22, è ridotta al 50 per cento.

5. Abrogato e depennato.

6. Su richiesta del contribuente e sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale il Comune può vietare la sosta sull'area antistante gli accessi di cui al precedente comma 1 bis, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Detta area non può essere superiore a dieci metri quadrati e non è consentita al proprietario dell'accesso svolgere alcuna attività nè porre in essere opere nell'area su cui è stata vietata la sosta.

7. Abrogato e depennato.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

DISCIPLINA E TARIFFE

(Art. 45)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta in misura pari al 20 per cento.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale:

MINIMA PER MQ: £. 750 MASSIMA PER MQ: £. 4.000

b. La tariffa di cui alla lettera a) viene ridotta del 25% per le occupazioni fino a 12 ore giornaliere

c. Per le occupazioni oltre 12 ore la tariffa è intera.

d. occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alla lettera a), può essere ridotta fino ad un terzo.

e) In ogni caso le misure di tariffa di cui alla lettera a), determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a £. 150 per metro quadrato e per giorno e per le occupazioni di cui al successivo comma 9°.

3. Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tassa non si applica.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

6. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 25.

7. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

8. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, e quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

10. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 25

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

DISCIPLINA

(Art. 46)

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 26.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 26

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

(Art. 47)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo precedente è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati dal comma 2.

2. La tassa, per Km lineare o frazione, va determinata nel modo seguente:

LIMITE MINIMO: €. 250.000 LIMITE MASSIMO: €. 500.000;

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque Km lineari, entro i limiti minimi e massimi da €. 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque Km è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

5. I Comuni che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, avente carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 24, è determinata e applicata dal Comune in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

MINIMA €. 10.000 MASSIMA €. 30.000

La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART. 27

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

(Art. 48)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

MINIMA MASSIMA

a) I^a Categoria 60.000 90.000

b) II^a Categoria 50.000 75.000

c) III^ Categoria 30.000 45.000

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 22, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 28

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

(Art. 48.7)

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

MINIMA MASSIMA

a) I^a Categoria 20.000 30.000

b) II^a Categoria 15.000 22.000

c) III^a Categoria 10.000 15.000

ART. 29

ESENZIONI

(Art. 49)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

ART. 30

ESCLUSIONI

(Art. 38.2/5)

1. Sono escluse dalla tassa:

a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti locali territoriali ovvero al demanio statale;

c) i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

d) abrogato e depennato (C.C. 43/96).

ART. 31

VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50)

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta deve essere effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione e/o autorizzazione entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione

e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 25, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto all'incaricato del Comune o al Concessionario che ne rilascia ricevuta.

6. Nel caso di stipula di convenzione a tariffa ridotta, di cui all'art. 24, comma 10, il pagamento della tassa, deve essere effettuato anticipatamente in unica soluzione, salvo conguaglio.

ART. 32

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE

COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51)

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di

tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 31, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di legge di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 33

SANZIONI

(Art 53)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art. 31, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 ed al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

5. abrogato e depennato (C.C. 43/96).

6. abrogato e depennato (C.C. 43/96).

7. abrogato e depennato (C.C. 43/96).

ART. 34

AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO

DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLA TASSA - RINVIO

(Art. 52)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 35

FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 54)

1. Il Funzionario Responsabile, designato dal Comune ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, esercita le attività organizzative e gestionali della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previste dal predetto art. 58.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(Art. 56)

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 15 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dal Comune.

2. Per le occupazioni di cui all'art. 25, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £. 50.000,

3. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 24 effettuate dai pubblici esercizi, da venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

ART. 37

VIGILANZA

(Art. 57)

1. Il Comune è tenuto ad inviare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'onere ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

ART. 38

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 39

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 40

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 41

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 77, comma 4°, del vigente statuto.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI ED AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto pag. 2

" 2 - Oggetto della tassa " 2

" 3 - Domanda di concessione " 2

" 4 - Concessioni delle occupazioni permanenti " 3

" 5 - Autorizzazione alle occupazioni temporanee " 3

" 6 - Occupazioni d'urgenza " 4

" 7 - Deposito cauzionale " 4

" 8 - Disciplinare " 4

" 9 - Revoca di concessioni o autorizzazioni " 5

" 10 - Decadenza delle concessioni " 6

" 11 - Sospensioni delle concessioni " 6

" 12 - Norme per la esecuzione dei lavori " 6

" 13 - Occupazioni abusive " 7

" 14 - Mestieri girovaghi e artistici " 7

" 15 - Denuncia di occupazione " 8

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

" 16 - Classificazione del Comune " 9

" 17 - Suddivisione del territorio " 9

" 18 - Riduzione tariffaria per categoria " 9

" 19 - Tariffe " 10

" 20 - Soggetti attivi e passivi " 10

" 21 - Occupazioni permanenti e temporanee

Criteri di distinzione " 10

" 22 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe " 11

" 23 - Passi carrabili - Disciplina e tariffe

Criteri di determinazione della superficie " 11

" 24 - Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe " 12

" 25 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Disciplina " 14

" 26 - Criteri di determinazione della tassa per

l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo " 14

" 27 - Distributori di carburanti - determinazione della tassa " 15

" 28 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi -

determinazione della tassa " 16

" 29 - Esenzioni " 16

" 30 - Esclusioni " 17

" 31 - Versamento della tassa " 17

" 32 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa " 18

" 33 - Sanzioni " 19

" 34 - Affidamento da parte del Comune del servizio di
accertamento e riscossione della tassa - rinvio " 20

Art 35 - Funzionario responsabile " 20

" 36 - Disposizioni transitorie e finali " 20

" 37 - Vigilanza " 21

" 38 - Rinvio ad altre disposizioni " 21

" 39 - Pubblicità del Regolamento " 21

" 40 - Variazioni del regolamento " 21

" 41 - Entrata in vigore " 21